

II DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

(D.L. n. 32 del 18/04/2019

Convertito con Legge n. 55 del 14/6/2019)

GLI OBIETTIVI DEL DECRETO

- A. Favorire la crescita economica, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo.
- B. Operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l'affidamento dei contratti pubblici.
- C. **Rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l'apertura dei cantieri.**

Il decreto centra gli obiettivi stabiliti?

Lo scopriremo strada facendo.....

LA SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO:

IL NUOVO REGOLAMENTO

- a) Si riduce notevolmente il ruolo della c.d. “soft law” attraverso l’introduzione di un Regolamento che prenderà il posto dei Decreti Ministeriali e delle Linee Guida ANAC.
- b) Il Regolamento entrerà in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (art. 216 comma 27-octies).

Si vuole dare maggiore certezza agli operatori attraverso un quadro normativo stabile.

LA SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO:

IL REGIME TRANSITORIO DELLA “SOFT LAW” - Parte 1

Sino al Nuovo Regolamento rimangono in vigore o restano efficaci le seguenti Linee Guida o Decreti Ministeriali, **in quanto compatibili con il Codice e non oggetto della procedura di infrazione. Il Ministero e ANAC nelle more dell'adozione del Regolamento sono autorizzati a modificare i DM e le Linee Guida adottate (art. 216 comma 27-octies):**

D.M. 2/12/2016 n. 163

Definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Linee Guida ANAC n. 3

Nomina, ruolo e compiti del RUP

LA SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO:

IL REGIME TRANSITORIO DELLA “SOFT LAW” - Parte 2

Linee Guida ANAC n. 4

Procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia

D.M. 10/11/2016 n. 248

Definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico.

D.M. 7/3/2018 N. 49

Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore Lavori e Direttore dell'Esecuzione.

D.M. 22/8/2017 n. 154

In materia di interventi sui beni culturali (sia mobili che immobili)

LA SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO:

IL RUOLO DI ANAC

Il ruolo di ANAC si ridimensiona: produrrà solo Bandi Tipo e Linee Guida a carattere non vincolante.

Il D.L. n. 32/2019 infatti si preoccupa, in molti casi, di prevedere quale futura fonte normativa anziché le Linee Guida il Regolamento (si veda ad esempio l'art. 216 comma 14).

LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROGETTO

1. Il progetto definitivo è sufficiente per appaltare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non prevedono sostituzione di parti strutturali o impianti) (art. 23/3bis).
2. Il progetto di fattibilità è articolato in una sola fase (art. 23/comma 5).
3. Sino al 31/12/2020 è sospesa la norma (art. 59, comma 1, quarto periodo) che vieta il ricorso all'appalto integrato.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

LE GARE SOTTO SOGLIA (*lavori*)

- **Estensione affidamento diretto** (tre preventivi) per appalti di importo da 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro (art. 36 comma 2 lett. b).
- La **procedura negoziata** è ammessa per importi da 150.000,00 euro e inferiori a 350.000,00 euro, con invito ad almeno 10 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. c).
- La **procedura negoziata** è ammessa per importi da 350.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro, con invito ad almeno 15 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. c-bis).
- Per importi pari o superiori a 1.000.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria (€ 5.548.000,00) si deve dare corso a **procedura aperta** (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 36 comma 2 lett. d)).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

LE GARE SOTTO SOGLIA (forniture e servizi)

- **Estensione *affidamento diretto* per appalti di importo da 40.000,00 euro sino alla soglia comunitaria (221.000 euro) con cinque operatori economici individuati sulla base delle indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36 comma 2 lett. b).**

(N.B. E' solo cambiata la terminologia, ma di fatto siamo ancora in presenza di una procedura negoziata)

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE – Parte 1

Trattasi di misura acceleratoria applicabile solo per i **contratti sotto soglia e per le sole gare aperte**.

Trova fondamento non più nell'art. 36 comma 5 (abrogato), ma nel rinvio all'art. 133 comma 8.

Tale facoltà è ammessa fino al 31/12/2020.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE – Parte 2

L'esame delle offerte può avvenire prima della verifica della idoneità degli offerenti (non più requisiti di carattere generale e di capacità).

Tale facoltà deve essere prevista nel bando di gara.

Il generico rinvio al concetto di idoneità presuppone che **tutta** la documentazione amministrativa possa essere verificata successivamente.

La verifica dell'idoneità nei confronti del migliore offerente (e a campione sugli altri partecipanti) avverrà dopo l'apertura delle offerte economiche. In caso di esito negativo di detta verifica, anche a seguito di soccorso istruttorio, si ricalcola la soglia di anomalia.

(Si veda peraltro la modifica dell'art. 95 comma 15 che invece non consente la modifica della soglia una volta chiusa la fase di prima ammissione).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

LA VERIFICA DEI REQUISITI NEI MERCATI ELETTRONICI

- ☞ Spetta al gestore del mercato elettronico la verifica (a campione) relativa al possesso dei requisiti soggettivi (attraverso la Banca Dati Nazionale, quando diventerà operativa) (art. 36 comma 6-bis)
- ☞ La stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali **e dei requisiti soggettivi se l'aggiudicatario non rientra tra i soggetti verificati a campione** (art. 36 comma 6-ter)
- ☞ La norma si applica a tutte le gare sottosoglia (e non più come in precedenza agli appalti sino a € 40.000) e comunque esperite attraverso procedura negoziata
- ☞ In presenza di procedura telematica aperta, la stazione appaltante dovrà verificare sia i requisiti soggettivi che di capacità tecnico-economica, nonché verificare i requisiti soggettivi previsti per la stipula contrattuale (ad esempio iscrizione alla White List)

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

LE GARE PER I COMUNI NON CAPOLUOGO

I comuni non capoluogo **possono gestire in autonomia** le procedura di gara per gli appalti di maggior rilievo. **L'art. 37 comma 4 è sospeso fino al 31/12/2020.**

Rimangono però invariate:

- a) La futura qualificazione delle stazioni appaltanti
- b) L'obbligatorietà di utilizzo degli strumenti telematici per le fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 37 (che va coordinato con le modifiche intervenute con il nuovo art. 36 comma 2 lettera d).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – minor prezzo

- a) Nel sottosoglia **non** viene **più** data prevalenza al criterio del minor prezzo (art. 36 comma 9 bis)
- b) Nel sopra soglia il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i soli servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (**ad eccezione dei servizi ad alta intensità di manodopera**) (art. 95 comma 4 lett. b) e va motivato ai sensi dell'art. 95 comma 5.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OEPV

- a) Negli appalti sopra soglia il criterio dell'OEPV rimane quello ordinario (art. 95 comma 2)
- b) L'obbligatorietà del criterio dell'OEPV viene peraltro estesa (si veda art. 95 comma 3 b-bis) alle “forniture e servizi di notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo”)
- c) **Rimane** il tetto max di 30 punti per l'elemento prezzo (**ripristinata** la seconda parte dell'art. 95 comma 10/bis).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

LE COMUNICAZIONI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

- a) Viene reintrodotta di fatto il comma 3 dell'art. 76 che era stato abrogato. Si prevede infatti l'obbligo di comunicare ai candidati e ai concorrenti – nei termini ordinari - il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara (art. 76 comma 2 bis).
- b) Tale fattispecie si aggiunge a quelle contemplate dal successivo comma 5 dello stesso articolo.
- c) L'obbligo comunicativo fa parzialmente venire meno gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29 comma 1, in parte abrogato.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

I COMMISSARI DI GARA

- a) ~~in caso di indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti nell'apposito Albo (art. 77 comma 3), la nomina dei Commissari di gara con il criterio dell'OEPV può essere in capo anche alla Stazione Appaltante (art. 77 comma 3).~~
- b) ~~È rinviata al 15 luglio 2019 la messa a regime dell'albo dei Commissari ANAC (vedasi comunicato Presidente ANAC 14/04/2019).~~

Sospeso sino al 31/12/2020 l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo presso ANAC.

I commissari dovranno essere individuati secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente stabilite.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

INCAPACITA' A CONTRATTARE

- a) ~~La conoscenza da parte della stazione appaltante (adeguatamente dimostrata) che l'operatore **non ha** ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi **anche non definitivamente accertati** può comportare l'esclusione dalla gara (art. 80 comma 4 quinto periodo) **abrogato**~~
- b) L'estinzione, il pagamento o l'impegno al pagamento di imposte o contributi previdenziali consente la partecipazione a patto che si perfezionino anteriormente al termine della presentazione della domande (art. 80, comma 4, 5° periodo)
- c) **Aggiunta nuova fattispecie: gravi inadempienze nei confronti dei subappaltatori (art. 80 comma 5 lett. c-quater)**
- d) La durata della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. derivante da una sentenza definitiva di condanna penale varia a seconda dei casi (art. 80 commi 10 **e 10-bis**).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

L'ANOMALIA – prezzo più basso

- a) Vengono abrogati i 5 metodi per calcolare la soglia di anomalia
- b) Sono sostituiti da 2 metodi (rispettivamente per il caso di offerte ammesse pari o superiore a 15 e per numero inferiore a 15) – (art. 97 comma 2 e 2-bis)
- c) Il calcolo dell'anomalia è possibile solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art. 97 comma 3-bis)
- d) L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (art. 97 comma 8)
- e) Con Decreto Ministeriale si potrà prevedere una rideterminazione delle modalità di calcolo (art. 97 comma 2-ter)
- f) L'esclusione automatica non rappresenta più una facoltà, bensì un obbligo per gli appalti inferiori alle soglie comunitarie non aventi carattere transfrontaliero (art. 97 comma 8)

Anomalia inferiore a 15 offerte

a	12	Tredici offerte – il 10% sono le due offerte di maggior ribasso e le due di minor ribasso	
b	10,4		
c	10,4		
d	10	Somma offerte (da d a l)	60,70
e	9,8	Media offerte (da d a l)	8,67
f	9,5	Scarto medio dei ribassi che superano la media di 8,67	
g	8,4	0,18	
h	7,8		
i	7,7		
l	7,5	Rapporto tra scarto medio e media offerte	
m	6,3	0,18	8,67
n	6,3	0,02	
o	6,3		

Essendo il rapporto inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media delle offerte incrementato del 20% della medesima media

Soglia = $8,67 + 20\% = 8,67 + 1,73 = 10,40$

Calcolo scarto medio dei ribassi che superano la media di 8,67

Media	9,77	dei ribassi che superano la media di 8,67
Scarto lett f	0,27	
Scarto lett e	0,03	
Scarto lett d	0,23	
Scarto medio	0,18	

VINCITRICE pertanto è l'offerta lettera d) con il ribasso del 10%, in quanto non anomalo.

N.B. Nel bando/lettera di invito si dovrà precisare il numero massimo dei decimali che saranno presi in considerazione nei calcoli effettuati per l'individuazione della soglia di anomalia.

Anomalia sup a 15 offerte

a	30,100	Diciannove offerte – il 10% sono le due offerte di maggior ribasso e le due di minor ribasso		
b	27,530			
c	26,950			
d	26,840	a)	Somma ribassi (da c a s)	362,156
e	26,100		Media ribassi (da c a s)	24,144
f	25,761			
g	25,160	b)	Scarto medio dei ribassi che superano la media di 24,144	
h	25,060			0,812
i	24,973			
l	24,690	c)	Soglia (somma della media e dello scarto medio)	
m	24,280		24,144	0,812
n	24,267			24,956
o	24,175	d)	La soglia di cui al punto c) va decrementata di un valore % pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio	
p	23,457			$1 \times 5 \times 0,812 / 100 = 0,041$
q	23,333			
r	20,330			
s	16,780		Soglia di cui al punto c)	24,956
t	16,000		decremento (differenza)	0,041
u	10,122		Soglia finale	24,915

Calcolo scarto medio dei ribassi che superano la media di 24,144

Media	25,296	dei ribassi che superano la media di 24,144
Scarto lett c	1,654	
Scarto lett d	1,544	
Scarto lett e	0,804	
Scarto lett f	0,465	
Scarto lett g	0,136	
Scarto lett h	0,236	
Scarto lett i	0,323	
Scarto lett l	0,606	
Scarto lett m	1,016	
Scarto lett n	1,029	
Scarto lett o	1,121	
Scarto medio	0,812	

VINCITRICE pertanto è l'offerta lettera l) con il ribasso del 24,690%, in quanto non anomalo.

N.B. Nel bando/lettera di invito si dovrà precisare il numero massimo dei decimali che saranno presi in considerazione

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

L'ANOMALIA - OEPV

- a) Viene introdotto il numero minimo di 3 offerte, al di sotto del quale non vi è l'obbligo di verifica anomalia nella OEPV (art. 97 comma 3 ultimo periodo)
- b) In caso di numero inferiore, la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere la verifica di congruità

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

IL SUBAPPALTO

Fino al 31/12/2020:

- a) Il limite max è aumentato al 40% dell'importo complessivo del contratto.
- b) E' sospeso l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 105 c. 6)
- c) Sono sospese le verifiche in sede di gara nei confronti del subappaltatore

Per le opere superspecialistiche rimane in vigore l'attuale disciplina (subappaltabili sino al 30% e la loro consistenza non si conteggia nel calcolo del 40%).

Non si ammette il subappalto nei confronti del concorrente che abbia partecipato alla gara (ripristinata la lettera a) del comma 4 – art. 105).

Le prestazioni eseguite dai consorziati indicati dal Consorzio Stabile non rappresentano subappalto (art. 47 comma 2)

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

- a) Ripristinata la versione originaria dell'art. 105 comma 13.
- b) Il professionista incaricato ha diritto ad essere pagato direttamente dalla Stazione Appaltante (e non tramite l'impresa che gli ha conferito l'incarico) (art.59/comma 1 quater).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

IL CONTENZIOSO – Parte I

- E' abrogato il rito super accelerato (di cui all'art. 120 commi 2 bis e 6 bis del Codice Processo Amministrativo) relativo all'impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara.
- L'ammissione di un concorrente potrà essere eccepita in sede di impugnazione avverso l'aggiudicazione definitiva, essendo venuto meno l'obbligo di impugnare (nei 30 giorni immediatamente successivi dalla relativa comunicazione) l'ammissione di un concorrente.
- Le nuove disposizioni si applicano ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (art. 1 commi 4 e 5).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

IL CONTENZIOSO – Parte II

- Possibilità di costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (3 membri) con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione de contratto stesso (art. 1 comma 11 della Legge n. 55/2019).
- Tale istituto è ammesso sino alla data di entrata in vigore del Nuovo Regolamento.
- I commi 12, 13 e 14 della Legge n. 55/2019 stabiliscono le regole di funzionamento.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

- ~~a) Vengono riconosciuti ai progettisti, ai coordinatori della sicurezza e ai verificatori~~
- ~~b) Non rientrano più tra i beneficiari gli addetti alle gare ed alla programmazione (art. 113 comma 2 primo periodo)~~
- ~~c) Una tesi suggestiva: ciò che esce dalla porta, rientra dalla finestra~~
- ~~d) La decorrenza delle modifiche~~
- ~~e) La cosiddetta retroattività "debole"~~
- ~~f) Il riconoscimento per le manutenzioni ordinarie e straordinarie complesse~~

Ripristinata integralmente la previsione dell'art. 113 ante D.L. n. 32/2019

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Le disposizioni del D.L. n. 32/2019 (**come convertito**) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 1 comma 3).